



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

**FORNITURA DI REAGENTI E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE PER
INDAGINI DI SIEROLOGIA, VIROLOGIA ED ALTRE ANALISI
OCCORRENTI ALL'U.O.C. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA
DELL'U.L.S.S. 10 "VENETO ORIENTALE".**

CAPITOLATO SPECIALE

Parte I Contratto

Art. n. 1 Disposizioni generali (riferimenti normativi)

L'attività contrattuale dell'Azienda Sanitaria è retta dal Codice Civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla *lex specialis* di gara.

Art. n. 2 Oggetto del contratto/fornitura

Il presente Capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di reagenti e delle relative attrezzature per indagini di sierologia, virologia ed altre analisi per l' U.O.C. Laboratorio di Patologia Clinica dell'U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale".

Le caratteristiche dei prodotti sono dettagliatamente descritte nel presente Capitolato Speciale, all'art. 5 ed **all'allegato n. 1 – Capitolato Tecnico** – parte integrante e contestuale del presente capitolato – in cui sono rinvenibili anche i prezzi fissati come base d'asta ed i quantitativi che è necessario fornire.

Non saranno accettate offerte con prezzi complessivi superiori o uguali alla base d'asta.

Le quantità indicate all'art 5 e nell'allegato n. 1 del presente capitolato potranno variare, nel corso della fornitura, in più o in meno entro il limite del 20% (venti per cento) senza che la ditta abbia a pretendere variazioni di prezzo.

Le quantità sono indicate solo ai fini dell'individuazione della migliore offerta. I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della fornitura; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria.

Qualora, nel corso della durata contrattuale, la ditta appaltatrice immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione a quelli aggiudicati, senza applicazione di condizioni economiche peggiorative per l'Azienda Sanitaria. La ditta appaltatrice sarà tenuta a darne comunicazione all'Azienda Sanitaria che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o da altro Ente pubblico preposto.

Dipartimento Risorse Finanziarie
Unità Operativa Complessa Risorse Materiali e Patrimoniali

Dirigente dott. Giuseppe Benzon
Referente istruttoria: dott Gian Marco Rizzetto

e-mail:
ufficio.approvvigionamenti@ulss10.veneto.it
GianMarco.Rizzetto@ulss10.veneto.it
Tel. 0421228144
Tel. 0421228130
Fax 0421228122

www.ulss10.veneto.it

In particolare, si ricorda che la presente fornitura potrà essere oggetto di rinegoziazione ai sensi di quanto previsto dal punto b) comma 13 dell'art. 15 del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012 (cd "spending review") coordinato con legge di conversione n. 135 del 07 agosto 2012.

Nel caso sia necessario il rinnovo parziale di forniture oggetto del presente contratto o l'ampliamento dello stesso, è consentito ricorrere alla ditta appaltatrice per forniture complementari, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. n. 3 *Stipulazione del contratto*

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Il contratto verrà stipulato in forma scritta entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 9 dell'art. 11 del sopra citato Decreto Legislativo, si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 ed in particolare dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari".

Art. n. 4 *Durata del contratto/fornitura*

Il contratto decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione e/o contratto e avrà la durata massima di 36 mesi.

Il periodo contrattuale è così suddiviso:

1. Un primo periodo di vigenza contrattuale della durata di 24 mesi.
2. Un secondo periodo della durata di 12 mesi condizionato alla verifica, da parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" delle seguenti condizioni:
 - sussistenza di ragioni di convenienza economica;
 - regolare esecuzione del contratto;
 - assenza di mutamenti nell'organizzazione dei servizi e nella tecnologia presente nel mercato;
 - disponibilità delle risorse;
 - livello soddisfacente nella fornitura;

La presenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del contratto deve essere attestata dall'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" con apposita comunicazione da inoltrarsi entro la scadenza del primo periodo: in difetto di comunicazione il contratto si intenderà risolto.

Art. n. 5 *Specifiche tecniche e descrizione dei lotti*

La fornitura si articola in un unico lotto. Per la descrizione e le specifiche tecniche, si rimanda all'**allegato 1-Capitolato Tecnico**.

Art. n. 6 *Deposito cauzionale definitivo*

La Ditta appaltatrice, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che L'Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire – presso l'Azienda Sanitaria, entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo.

L'ammontare del deposito è pari al 10% (dieci per cento) o più dell'importo di ciascun contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 % (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, della suddetta certificazione.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda sanitaria interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di fornitura di beni, per cui sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto.

Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 25.000,00.

Art. n. 7 *Revisione prezzi*

Il corrispettivo del contratto, la cui aggiudicazione sia stata individuata su valori assoluti, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa che sono sottoposti, a partire dal secondo anno, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente.

Il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, secondo le seguenti modalità:

- entro, e non oltre, il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del 1° anno contrattuale, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare all'altro contraente istanza di variazione del prezzo, prevista dall'art. 115 del D. Lgs n. 163/2006, accompagnata da documentazione dimostrativa della variazione richiesta, costituita dalle pubblicazioni di cui all'art. 7, comma 4 lettera c) e del comma 5, o, in mancanza, dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese precedente;
- la variazione di prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici- intervenuta nell'anno precedente a quello dell'istanza – ed ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo di validità del contratto;
- ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di un'istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo.
- ai fini della completezza dell'istruttoria potrà essere richiesta alla ditta la documentazione relativa agli aumenti dei costi o alle altre motivazioni che giustificano l'istanza di revisione dei prezzi.

Art. n. 8 Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

Con il deposito del contratto di subappalto, la ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra le quali iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono all' Azienda Sanitaria, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Sarà fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

Art. n. 9 Cessione del credito

Per le cessioni dei crediti derivanti dai contratti si applicano integralmente le disposizioni previste dall'art.117 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. n. 10 Variazioni soggettive

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono disciplinate dall'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006.

Parte II Esecuzione del contratto

Art. n. 11 Esecuzione del contratto

La Ditta appaltatrice è tenuta all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione la ditta appaltatrice è tenuta alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.

Gli eventuali oneri rimangono a carico dell'aggiudicataria la quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono.

La prestazione a carico della ditta appaltatrice dovrà essere eseguita sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dalla Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Art. n. 12 Consegne e accettazione di beni

Le consegne dovranno avvenire nell'orario e presso i locali indicati nell'ordine. La ditta appaltatrice dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all'ordine ed alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta di cui alle schede tecniche, che sarà conservata dalla Azienda Sanitaria ai fini di eventuali verifiche di rispondenza. nel caso la fornitura includa anche dispositivi medici la ditta appaltatrice si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi comunitari in tema di informazione alle Autorità competenti, stabiliti all'art. 13 e 13-bis del D.Lgs. n. 37/2010.

La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell'Azienda Sanitaria, nel quale dovranno, tra l'altro, essere indicati:

- la data di consegna;
- il numero e data ordine;
- quantità e descrizione dei beni consegnati.

La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla Azienda Sanitaria.

In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale a carico della ditta appaltatrice con le modalità previste dal presente Capitolato.

La ditta appaltatrice deve effettuare le consegne, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore a 2/3 rispetto alla complessiva validità del prodotto.

L'eventuale programma di consegne dei beni, dovrà essere concordato con le competenti strutture della Azienda Sanitaria.

In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura della Azienda Sanitaria, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della richiesta.

A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna.

In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione, entro le 48 (quarantotto) ore dalla contestazione.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

Ai sensi dell'art.38 comma 4 del D.Lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese, qualora richiesto dalla Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale".

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

Art. n. 13 Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto

L'accettazione definitiva dei beni, salvo i diritti di garanzia, ha luogo a seguito dell'effettivo impiego dei beni forniti presso il Servizio utilizzatore.

L'accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera l'impresa dalla responsabilità per eventuali vizi o difetti, non rilevati o rilevabili al momento dell'accettazione, e rilevati entro il termine di garanzia.

La Stazione Appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dalla ditta appaltatrice.

Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della ditta appaltatrice, qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione della ditta appaltatrice e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda al ritiro della merce in eccedenza o che presenti difetti e discordanze dopo 30 (trenta) giorni dalla segnalazione l'Azienda Sanitaria contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese della ditta appaltatrice, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax.

La ditta appaltatrice dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o che presentino difetti e discordanze, concordando con la Stazione Appaltante le modalità del ritiro. La ditta appaltatrice non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 giorni lavorativi di deposito garantiti.

Art. n. 14 Collaudo

Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

La fornitura si intende accettata dalla Azienda Sanitaria solo in caso di collaudo positivo.

L'operazione di collaudo, per quanto possibile, deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del bene, alla presenza del personale dell'Azienda Sanitaria con idonea professionalità ovvero di professionisti individuati dalla Azienda Sanitaria medesima e alla presenza di persona incaricata dalla ditta appaltatrice.

Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'impresa.

Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la ditta appaltatrice sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento.

Art. n. 15 Modalità di fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale", successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare:

- a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate;
- b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine;
- c) l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali.

Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 90 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dal protocollo generale dell'Azienda Sanitaria; tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D.L.gs. n. 231/02. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la merce sia stata regolarmente consegnata accettata e collaudata e i servizi regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza così determinati: tasso di riferimento di cui all'art. 5 c. 1 del D.L.gs. n. 231/02 maggiorato di tre punti. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura.

L'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, nella prestazione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.).

La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, La ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato della ditta.

Art. n. 16 Garanzie sul prodotto

La ditta appaltatrice garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti per tutto il periodo della garanzia contrattuale decorrente dalla data di accettazione o collaudo.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero in corso di fornitura e nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese della ditta appaltatrice entro 30 giorni dalla data di denuncia, da parte della Stazione Appaltante, dei vizi e difetti riscontrati.

La denuncia dei vizi e difetti riscontrati deve essere effettuata da parte della Stazione Appaltante entro **30 giorni** dalla scoperta dei medesimi.

Art. n. 17 Coperture Assicurative

La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell'esecuzione del presente contratto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta appaltatrice nell'esecuzione del contratto.

La ditta appaltatrice, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l'Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti.

L'Assicurazione – il cui importo sarà comunicato dalla Stazione appaltante – dovrà essere prestata, sino alla concorrenza di massimali di garanzia indicati, per sinistro, per persona o cose e, inoltre, che garantisca le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti della ditta appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia per sinistro e per ciascuna persona.

La ditta appaltatrice prima di iniziare il servizio dovrà produrre ad ogni Azienda Sanitaria copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio, che dovrà essere cointestata alle stesse Aziende Sanitarie.

La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata all' Azienda Sanitaria con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

L'Azienda sanitaria potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).

L'Assicurazione – il cui importo sarà comunicato dalla stazione appaltante - dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di garanzia indicati, per persona o cose ed inoltre garantisca le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti della Ditta appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia per sinistro e per ciascuna persona.

Parte III Contestazioni e Controversie

Art. n. 18 Penalità

L'impresa è soggetta all'applicazione di penalità nei seguenti casi :

- esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni;
- ritardo nella consegna dei prodotti;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La penale per ogni esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni, sarà pari ad €. 500,00 oltre al risarcimento del danno, ed a quanto previsto in caso di mancata o ritardata sostituzione dei prodotti difettosi.

Le penali per ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sono le seguenti:

- per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini previsti, una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del materiale non consegnato in tempo utile, con un minimo di € 250,00;
- per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, rispetto ai termini previsti, una penale pari ad al 5% (cinque per cento) dell'importo del materiale non sostituito in tempo utile, con un minimo di € 250,00.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria;
- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 6.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la ditta appaltatrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

E' fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda Sanitaria dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c).

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Art. n. 19 Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento della ditta appaltatrice agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con lettera raccomandata A.R. o telefax, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.

L'Azienda Sanitaria, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice, con lettera raccomandata A.R. o telefax, nei seguenti casi:

- frode nella fornitura;
- grave e reiterata negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi, (massimo di 4 ritardi consentiti);
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- consegna dei prodotti in violazione del termine massimo di ritardo, stabilito in 30 giorni;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara;
- perdita, da parte del ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- cessazione dell'attività, fallimento;
- subappalto non autorizzato;
- mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione.

L'Azienda sanitaria potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente.

Alla ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

L'Azienda Sanitaria potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente l'impresa con la quale abbia precedentemente risolto un contratto per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. n. 20 *Recesso unilaterale*

L'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R. o via telefax.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o attivata una convenzione Consip per l'affidamento di fornitura analoga a quella oggetto della gara, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la ditta, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies

della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell' art. 1373 – II comma – del Codice Civile.

Parte IV Le norme finali

Art. n. 21 *Trattamento dati personali*

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

L'Azienda Sanitaria, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dall'Azienda Sanitaria.

In ogni caso l'Azienda Sanitaria, aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dalla ditta appaltatrice all'Azienda Sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 171 del 13 maggio 1998 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Si informa che i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono: personale della Azienda Sanitaria implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge n. 241/1990.

Art. n. 22 *Comunicazioni*

Le comunicazioni concernenti l'esecuzione del contratto possono essere effettuate dall'Azienda Sanitaria sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata, indirizzate – ove non espressamente indicata altra sede, per il procedimento di cui volta per volta si tratta – alla sede legale o con consegna diretta al rappresentante legale munito di idonea procura o ad un suo incaricato, attestata da apposita ricevuta firmata e datata.

Le comunicazioni della ditta appaltatrice possono essere effettuate dalla stessa sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata.

Le comunicazioni dovranno essere indirizzate a: U.O.C. Risorse Materiali e Patrimoniali dell' Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" Piazza A. De Gaperi, n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE) – tel 0421/228130 – Fax 0421/228122.

Art. 23 *Spese contrattuali*

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta di valore aggiunto che rimane a carico della Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale".

Art. n. 24 *Foro competente*

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 24 *Clausola finale*

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.